

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **170** DEL **13 GIU. 2017**

OGGETTO: Decreto legislativo 18 ottobre 2012 n. 179 e ss.mm.ii. - Nomina Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) all'Ing. Salvatore Marino in sostituzione dell'Ing. Giacomo Ingenio.

L'anno duemilaventitre il giorno Tredici del mese di GIUGNO presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palermo, nella Via G.B. Lulli n° 42, il sottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo - contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandataria senza rappresentanza;

VISTO l'art. 33-ter comma 1 del decreto legislativo 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 che prevede l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità di Vigilanza, nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

VISTO l'art. 33-ter comma 2 del decreto legislativo 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che demanda all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

RILEVATO l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1 di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

VISTO l'art.33-ter, comma 1, del decreto legge 18.10.2012 n. 179 (recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012,n. 221, che testualmente dispone: « 1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.»;

VISTO altresì il comma 2 del suddetto articolo 33-ter che demanda alla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

VISTI in merito i comunicati del Presidente AVCP (ora ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione):

- del 16.05.2013 in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31/12/2013, devono comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione del citato art.33-ter, il nominativo del responsabile ai sensi della legge n. 241/1990, il quale deve provvedere all'iniziale verifica o compilazione e dal successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo responsabile (aggiornamento che dovrà essere comunque effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno)

- del 28.10.2013, con il quale si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. «ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)».
2. «La trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche».
3. « Il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le seguenti modalità operative»;

VISTO, inoltre, gli artt. 62 e 63 ed il relativo allegato II.4 del D.Lgs 31.03.2023, n. 36, nei quali si prescrive che la necessità per le stazioni appaltanti, ai fini delle aggiudicazione di appalti superiori a 500.000 euro per lavori pubblici ed euro 140.000 per servizi e forniture, di possedere la necessaria Qualificazione di Stazione Appaltante;

VISTO il comunicato ANAC del 27 maggio 2023 contenente le prime indicazioni utili per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e con il quale si precisa che dal 1 luglio 2023, data di entrata in vigore del citato D.Lgs 31.03.2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", interverrà anche il blocco del rilascio dei CIG – Codice Identificativo Gara;

VISTA la deliberazione n. 55 del 29.12.2016 con la quale era stato nominato RASA per il Consorzio di Bonifica 2 Palermo l'Ing. Giacomo Ingenio, Dirigente Area Agraria dell'Ente;

PRESO ATTO che l'Ing. Giacomo Ingenio è impossibilitato ad espletare l'incarico per problemi di natura personale;

RITENUTO opportuno di individuare e nominare il RASA, in sostituzione del su citato Dirigente Ing. Giacomo Ingenio, tra i dipendenti in forza nell'organico del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, in possesso della necessaria competenza ed esperienza;

e precisamente il Dirigente dell'Area Tecnica, Ing. Salvatore Marino;

CONSIDERATO che, detto incarico, può essere conferito al personale tecnico dell'Ente, nella persona dell'Ing. Salvatore Marino, Dirigente dell'Area Tecnica, in possesso della relativa professionalità e della necessaria competenza tecnica;

VISTA la proposta di determinazione, avanzata dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Lucilla Mazzarisi;

In conformità alle premesse

DETERMINA

1. di prendere atto della proposta di determinazione avanzata dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Lucilla Mazzarisi;
2. di nominare Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) l'Ing. Salvatore Marino in sostituzione dell'Ing. Giacomo Ingenio e di avviare le relative procedure sul sistema telematico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) .
3. di notificare, il presente provvedimento, all'interessato.

VISTO

di regolarità amministrativa e contabile

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)